

ASSOTIC

**Associazione Italiana degli Organismi
per la Valutazione della Conformità**

STATUTO

**Associazione Italiana degli Organismi
per la Valutazione della Conformità”**

Rev. 04 del 07 febbraio 2024

Sommario

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	3
Articolo 1 – Costituzione e Sede.....	3
Articolo 2 – Scopi associativi	3
Articolo 3 – Associati	5
Articolo 4 – Ammissione ad Associato	6
Articolo 5 – Contributi associativi.....	6
Articolo 6 – Diritti e doveri degli Associati	7
Articolo 7 – Provvedimenti sanzionatori	7
Articolo 8 – Cessazione dalla condizione di Associato per recesso o decadenza.....	9
Articolo 9 – Patrimonio e proventi dell'Associazione.....	10
Articolo 10 – Esercizio sociale e redazione del bilancio	11
Articolo 11 – Organi dell'Associazione	11
Articolo 12 – Assemblea: costituzione	11
Articolo 13 – Assemblea: attribuzioni	11
Articolo 14 - Assemblea: convocazione.....	12
Articolo 15 – Assemblea: Presidente e Segretario	13
Articolo 16 – Assemblea: diritto di intervento e di voto	13
Articolo 17 – Assemblea: validità e verbalizzazione.....	13
Articolo 18 – Assemblea: deleghe di rappresentanza	14
Articolo 19 – Assemblea: deliberazioni per referendum	14
Articolo 20 – Consiglio Direttivo: costituzione	15
Articolo 21 – Consiglio Direttivo: durata e sostituzioni.....	15
Articolo 22 – Consiglio Direttivo: attribuzioni	16
Articolo 23 – Consiglio Direttivo: convocazione e funzionamento	17
Articolo 24 – Presidente, Vicepresidenti, Comitato di Presidenza.....	17
Articolo 25 – Attribuzione di poteri.....	19
Articolo 26 – Revisore dei Conti	19
Articolo 27 – Collegio dei Probiviri	19
Articolo 28 – Sezioni Tecniche.....	20
Articolo 29 – Direttore.....	21
Articolo 30 – Personale.....	21
Articolo 31 – Disposizioni generali sulle cariche	21
Articolo 32 – Regolamento Associativo.....	22
Articolo 33 – Modifiche di Statuto	22
Articolo 34 – Scioglimento dell'Associazione	22
Articolo 35 – Disposizioni finali	22

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 – Costituzione e Sede

È costituita la “**Associazione Italiana degli Organismi per la Valutazione della Conformità**”, in sigla “ASSOTIC Associazione”, nel seguito anche semplicemente “L'Associazione”.

L'Associazione ha sede legale in Milano.-

Su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituiti uffici di rappresentanza su tutto il territorio nazionale e in qualsiasi paese estero laddove l'Associazione ritenga necessario o utile svolgere la propria attività al fine di perseguire pienamente gli scopi associativi. Per l'istituzione di sedi secondarie, è necessaria la delibera dell'Assemblea degli Associati.

Su decisione del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aderire ad Organismi nazionali, europei ed internazionali, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

Articolo 2 – Scopi associativi

L'Associazione ha lo scopo primario di rappresentare, in ogni sede e forma e per ogni aspetto applicabile, gli Organismi di valutazione della conformità, promuovendone la funzione economico-sociale, tutelandone gli interessi professionali e adoperandosi per la crescita culturale ed il miglioramento operativo di tali Organismi.

Gli Organismi di valutazione della conformità si distinguono per attività eseguite e requisiti normativi ai quali devono conformarsi. L'Associazione si propone da un lato di rappresentarli tutti, indipendentemente dal tipo di servizio prestato e dall'altro di tutelarne la specificità mediante la costituzione di opportune Sezioni Tecniche nelle quali è possibile sviluppare iniziative tecniche e politiche specifiche per ogni settore

Nell'ambito del perseguimento di tale obiettivo generale, l'Associazione si prefigge i seguenti scopi specifici:

- a) favorire e sostenere la diffusione e affermazione della cultura della qualità in generale e della prassi di valutazione e attestazione della conformità a Regole Tecniche e Norme Tecniche in particolare, nell'interesse del sistema produttivo dei consumatori e della collettività nazionale, promuovendo il valore della conoscenza distintiva del comparto della valutazione di conformità e costituendo un riferimento per la crescita culturale, strategica e innovativa dello stesso.
- b) Sensibilizzare le istituzioni, le imprese ed i cittadini utenti-consumatori sull'importanza di assicurare, tramite un efficace ed efficiente sistema di controlli iniziali e periodici, la rispondenza di prodotti, servizi, sistemi, impianti e processi alle connesse esigenze di sicurezza, tutela della salute, protezione dell'ambiente, nonché la rispondenza alle

- caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali richieste, così come stabilite dai riferimenti normativi cogenti e volontari applicabili, in conformità al miglior stato dell'arte.
- c) Operare per la valorizzazione della rilevanza tecnica, economica e sociale dell'attività dei propri Associati, anche attraverso la realizzazione di alleanze con altre rappresentanze associative, con il fine ottenere un adeguato riconoscimento, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, delle Autorità Amministrative, degli Enti di Accreditamento, degli Enti di Normazione e di tutti gli stakeholder che in qualsiasi modo influenzano operatività e mercato del settore della Valutazione di Conformità.
 - d) Favorire il miglioramento delle competenze dei propri Associati, promuovendone al contempo, l'indipendenza, l'imparzialità e l'integrità professionale anche mediante la sottoscrizione, per accettazione, del Codice Etico dell'Associazione operando, quindi, affinché l'appartenenza all'Associazione costituisca, di per sé, elemento qualificante nei confronti delle parti interessate alle attività svolte dagli Associati
 - e) Favorire lo scambio di informazioni tra gli Associati, relativamente a esperienze e problemi di comune interesse, anche tramite l'istituzione di opportuni comitati di studio e gruppi di lavoro;
 - f) Contribuire a contrastare forme di concorrenza sleale, favorendo l'applicazione di tariffe congruenti con il valore dei servizi offerti;
 - g) Offrire collaborazione agli Enti di accreditamento, agli Enti Normatori, alle Pubbliche Amministrazioni, agli Organi tecnici dello Stato, agli Enti pubblici in genere, per l'elaborazione di leggi, regolamenti e norme applicabili agli Organismi per la Valutazione della Conformità, anche attivando iniziative nei confronti delle Autorità di regolazione, nel rispetto dei principi sanciti dal quadro legislativo applicabile;
 - h) Offrire la propria collaborazione alle Associazioni dei soggetti che utilizzano i servizi di valutazione della conformità al fine di contribuire alla crescita della cultura e della prassi della qualità nelle diverse filiere produttive e di servizi;
 - i) sensibilizzare le Istituzioni sulla necessità di porre adeguata attenzione nei compiti di regolazione e controllo in materia di qualità e sui vantaggi derivanti da un'efficace applicazione, in tali ambiti, del principio di sussidiarietà pubblico-privato.
 - l) contribuire, nelle forme e sedi opportune e con riferimento ad entrambi i settori volontario e cogente, al miglioramento dell'efficacia ed efficienza delle attività di accreditamento e di vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti così come definite e regolate nel Regolamento (EC) 765/2008, onde far sì che l'accREDITamento rappresenti una autorevole e credibile attestazione della competenza degli Organismi accreditati cui spetta assicurare conformità alle norme applicabili, tutelando la competitività del sistema Italia;
 - m) rappresentare la categoria degli Organismi italiani di valutazione della conformità presso gli Organismi europei ed internazionali competenti ed attivi in materia di valutazione della conformità e accreditamento, incluso, fra gli altri, il mantenimento di adeguati rapporti con i Gruppi di coordinamento degli Organismi Notificati istituiti presso la Commissione Europea, conformemente alle raccomandazioni emesse dalla Commissione stessa.

- n) contribuire, in ambito nazionale, europeo ed internazionale, allo sviluppo della normativa orizzontale in materia di valutazione della conformità e delle norme tecniche settoriali utilizzate nelle specifiche attività di valutazione, siano esse cogenti o volontarie.
- o) sviluppare attività di comunicazione, informazione e formazione, effettuare ricerche, studi, monitoraggi, organizzare dibattiti, convegni e seminari, redigere e diffondere pubblicazioni tecniche e scientifiche, con l'utilizzo di opportuni mezzi anche informatici.
- p) fornire agli Associati supporto su materie legislative, tecniche, economiche, amministrative e giuridiche ed elaborare elementi, notizie e dati utili all'efficace svolgimento delle attività degli Associati stessi.
- q) sviluppare un quadro sindacale organico, compatibile con le esigenze degli Associati, anche tramite azioni in materia sindacale e di lavoro.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Essa può tuttavia promuovere o partecipare ad attività di natura economica finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. Tali attività dovranno essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra elencate.

L'Associazione è apartitica e persegue i propri scopi in piena autonomia.

Per l'efficace conseguimento degli scopi sopra richiamati, l'Associazione si dota di una struttura organizzativa articolata in Sezioni corrispondenti a diverse categorie e sottocategorie di Associati di cui al successivo Articolo 3.

Articolo 3 – Associati

Possono associarsi gli Organismi per la Valutazione della Conformità accreditati in aderenza al sistema nazionale o comunque al sistema di mutuo riconoscimento o con autorizzazione ministeriale (persone giuridiche in qualunque forma costituite) privati e pubblici, che si riconoscono nei valori della Associazione e che svolgano attività di studio, indagine, prova, misura, certificazione e ispezione e controllo tecnico in genere, in qualsivoglia campo disciplinare e settore tecnologico, sia a fini di ricerca e sviluppo, sia a scopi di valutazione e attestazione della conformità a Regole Tecniche (cogenti) e Norme Tecniche (consensuali) e che soddisfino i requisiti stabiliti dal Regolamento Associativo di cui al successivo Articolo 32.

In funzione della tipologia di attività svolta e al fine di garantire gruppi omogenei per settore di attività esercitata, gli Associati sono raggruppati in Sezioni Tecniche quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

1. Sezione Tecnica Laboratori di prova, analisi e di taratura;
2. Sezione Tecnica Organismi di Certificazione / Ispezione a copertura dell'ambito volontario;
3. Sezione Tecnica Organismi Notificati (ai sensi della legislazione comunitaria)
4. Sezione Tecnica Organismi di Ispezione Abilitati, Autorizzati (ai sensi della legislazione nazionale), a copertura dell'ambito cogente e regolamentato.

Ciascun Associato può far parte di una o più delle Sezioni suddette. Nell'ambito di tali Sezioni possono essere costituiti Gruppi Specialistici aventi per oggetto lo studio delle materie tecniche

concernenti le specifiche attività svolte e la promozione del ruolo e la tutela degli interessi degli Associati. La partecipazione a tali Gruppi è aperta anche agli Associati Aggregati e agli Associati di Diritto.

La costituzione delle Sezioni Tecniche, loro modifica e soppressione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 4 – Ammissione ad Associato

La richiesta di ammissione all'Associazione va presentata nei termini stabiliti dal Regolamento Associativo e comporta, in caso di ammissione, l'accettazione del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento Associativo, del Codice Etico dell'Associazione, nonché di ogni altro Regolamento applicabile.

La richiesta va indirizzata al Presidente dell'Associazione e deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o procuratore abilitato o persona esplicitamente autorizzata del Soggetto richiedente e deve essere accompagnata dalla documentazione richiesta dal Regolamento Associativo contenente i dati e le informazioni di specie ed attestante il possesso dei requisiti applicabili.

La richiesta di ammissione sarà esaminata dal primo Consiglio Direttivo in programma, dando evidenza dei Soggetti richiedenti. Il Consiglio Direttivo, accertata la completezza delle informazioni fornite dal richiedente ed il possesso dei requisiti applicabili, in caso positivo, delibera, con voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, l'ammissione all'Associazione del richiedente medesimo.

Articolo 5 – Contributi associativi

I contributi associativi sono determinati secondo un principio di equità con i criteri determinati nel Regolamento Associativo.

L'ammontare della **quota associativa annuale** viene stabilita dal Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente¹ e **ratificata dall'Assemblea degli Associati in sede di discussione e approvazione del bilancio previsionale per l'esercizio in corso**, Assemblea da tenersi entro il 28 febbraio dell'anno sociale in corso.

Il Regolamento Associativo fissa le modalità di corresponsione delle quote e gli sconti previsti per le adesioni in corso d'anno.

All'atto dell'ammissione, gli Associati versano un contributo iniziale il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo come disposto nel Regolamento Associativo.

Il contributo di ammissione si intende corrisposto "una tantum" e viene ascritto a Patrimonio dell'Associazione.

Le modalità di pagamento delle quote e contributi sono definite dal Consiglio Direttivo come disposto nel Regolamento Associativo.

¹ Ad esempio: la quota associativa relativa all'anno 2023 deve essere decisa entro dicembre 2022

In relazione a specifici costi connessi con iniziative particolari o attività speciali condotte nell'interesse comune, può essere richiesto agli Associati il versamento di contributi straordinari.

Le relative entità e modalità sono descritte nel regolamento. L'eventuale impegno potrebbe comunque interessare e coinvolgere solo alcuni degli Associati, appartenenti a Sezioni Tecniche, ovvero ad ambiti più contenuti quali i Gruppi Specialistici.

In relazione a specifici costi connessi con iniziative particolari o attività speciali condotte nell'interesse comune, può essere richiesto, agli Associati il versamento di contributi straordinari.

Le relative entità e modalità sono descritte nel regolamento. L'eventuale impegno potrebbe comunque interessare e coinvolgere solo alcuni degli Associati, appartenenti a Sezioni Tecniche, ovvero ad ambiti più contenuti quali i Gruppi Specialistici.

Le quote ed i contributi di spettanza dell'Associazione non sono trasmissibili ad altri Soggetti.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati, purché in regola con il pagamento di quanto dovuto a titolo di contributi associativi, hanno diritto di:

- a) intervenire all'Assemblea degli Associati ed esprimere il proprio voto in caso di votazione;
- b) partecipare alla vita associativa nelle varie forme e sedi previste, intervenendo, in particolare, ai lavori delle Sezioni Tecniche e Gruppi Specialistici;
- c) fruire dei servizi istituzionali offerti dall'Associazione, nonché di altri servizi specifici, a condizioni di particolare favore.

Agli Associati e solo ad essi è concesso pubblicizzare la propria appartenenza all'Associazione ed utilizzarne il logo a fini di comunicazione e promozione delle proprie attività e della propria immagine nei termini previsti da apposito Regolamento per l'utilizzo del marchio dell'Associazione.

Gli Associati e le persone fisiche da essi delegati, sono tenuti alla puntuale osservanza delle norme statutarie e regolamentari, a collaborare, nei limiti delle loro possibilità e competenze, al raggiungimento degli scopi associativi e a non svolgere azioni in contrasto con gli stessi o a danno dell'Associazione.

Articolo 7 – Provvedimenti sanzionatori

Nei confronti degli Associati che si rendano, anche per il tramite delle persone fisiche da essi delegati, inadempienti in ordine all'assolvimento delle obbligazioni di cui al presente Statuto, al Regolamento dell'Associazione, al Codice Etico e ad ogni altro Regolamento applicabile, possono essere adottate, in funzione della gravità della violazione, le sanzioni di cui ai seguenti paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3.

L'Associazione nella figura del proprio Rappresentante Legale cerca di addivenire ad una composizione bonaria, prima di attivare formalmente i provvedimenti sanzionatori.

Sono considerati comportamenti passibili di provvedimento sanzionatorio:

- a) inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dalle norme di cui al presente Statuto, al Regolamento Associativo, al Codice Etico e ad ogni altra disposizione applicabile (inclusi i casi di perdurante morosità);
- b) comportamenti lesivi degli interessi e del buon nome dell'Associazione, ad opera dell'Associato ovvero delle persone fisiche che lo rappresentano nei vari organi sociali e tecnici (Art. 11 dello Statuto);

La richiesta di avvio della procedura per Provvedimenti Sanzionatori, adeguatamente supportata da prove documentali, può essere attivata da un Associato tramite il proprio Legale Rappresentante. La richiesta dovrà essere indirizzata al direttore, ove nominato, che, espletata una prima verifica documentale, ne informerà il Presidente che la porrà all'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo utile. In caso di mancata nomina del Direttore la richiesta dovrà essere indirizzata al Presidente. La richiesta può altresì essere avanzata da un consigliere che faccia richiesta al presidente affinché venga posta all'ordine del giorno.

7.1 Ammonizione scritta, con richiesta di attività a sequire

Tale provvedimento viene adottato nel caso di primo accertamento della mancata osservanza delle pertinenti norme statutarie e regolamentari, nonché di ogni altra disposizione applicabile.

Il provvedimento viene deliberato dal Consiglio Direttivo ed è reso operativo a firma del Presidente dell'Associazione.

7.2 Sospensione dalla condizione di Associato

Il provvedimento di sospensione viene adottato:

- a seguito della mancata risoluzione, da parte dell'Associato trasgressore, delle inadempienze ad esso contestate con ammonizione scritta, nei modi e tempi specificati;
- nel caso di accertamenti successivi al primo della mancata osservanza delle pertinenti norme statutarie e regolamentari, nonché di ogni altra disposizione applicabile;
- nei casi di inadempienze particolarmente gravi (quali quelle correlate a comportamenti eticamente censurabili), ancorché accertate per la prima volta.

Il Presidente, sentito il parere non vincolante dei Consiglieri, può invitare il legale rappresentante dell'Associato presunto trasgressore, o un suo delegato, a presentare in Consiglio Direttivo una memoria difensiva con la possibilità di rispondere alle domande dei Consiglieri, al fine di chiarire la propria posizione.

La sospensione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri e resa operativa a firma del Presidente dell'Associazione.

Essa comporta la decadenza temporanea dei diritti di cui al precedente Articolo 6 e, in particolare, la decadenza temporanea dei rappresentanti dell'Associato sospeso che ricoprono cariche negli Organi dell'Associazione e/o incarichi in sede di rappresentanza esterna della stessa. La sospensione può avere durata massima di 3 mesi; trascorso tale periodo in carenza delle necessarie risoluzioni,

viene automaticamente avviata la procedura di esclusione dell'Associato di cui al successivo punto 7.3.

Avverso il provvedimento di sospensione, nel termine di 15 giorni dalla data di decorrenza del provvedimento, si applica il successivo Articolo 27.

Esclusione dell'Associato

L'esclusione di un Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e resa operativa a firma del Presidente dell'Associazione.

I motivi che danno luogo alla delibera di esclusione devono essere contestati per iscritto con lettera raccomandata AR, su conforme parere del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione all'Associato presunto trasgressore.

La procedura di esclusione dell'Associato può essere attivata o a seguito di mancato positivo riscontro e soluzione delle cause che hanno determinato il provvedimento di sospensione o, in casi particolarmente gravi ed urgenti, per richiesta di un Consigliere che ne informi il Presidente mediante comunicazione ufficiale, anche a mezzo mail, supportata da prove documentali che possano essere discusse in Consiglio Direttivo.

- a) Il Presidente, entro 15 giorni, dal termine del periodo di sospensione dell'Associato senza che questi abbia provveduto a risolvere quanto contestatogli, o dalla richiesta di provvedimento urgente pervenuta da un Consigliere, convocherà il Consiglio Direttivo al fine di decidere se deliberare l'esclusione dell'Associato.
- b) Il Presidente, sentito il parere non vincolante dei Consiglieri, può invitare il legale rappresentante dell'Associato, o un suo delegato, a presentare in Consiglio Direttivo una memoria difensiva con la possibilità di rispondere alle domande dei Consiglieri, al fine di chiarire la sua posizione;
- c) L'esclusione dell'Associato ritenuto trasgressore viene deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri e resa operativa a firma del Presidente dell'Associazione.

Allorquando il Consiglio Direttivo ha deliberato l'esclusione, questa ha effetto immediato e comporta la totale cancellazione del rapporto associativo e la perdita di ogni diritto correlato. Nei casi di esclusione per morosità, l'Associato escluso è comunque tenuto a corrispondere quanto dovuto all'Associazione.

Avverso il provvedimento di sospensione, nel termine di 15 giorni dalla data di decorrenza del provvedimento, si applica il successivo Articolo 27.

Articolo 8 – Cessazione dalla condizione di Associato per recesso o decadenza

L'impegno di partecipazione da parte degli Associati ed Aggregati è annuale; si intende tacitamente rinnovato allo scadere dell'anno, salvo dichiarazione di recesso, da notificare con lettera raccomandata AR al Presidente dell'Associazione, almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare.

Per quanto attiene al pagamento degli oneri associativi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La dichiarazione di recesso non è valida per gli Associati che non siano in regola col pagamento degli

oneri associativi, dei quali il Consiglio Direttivo può invece deliberare la decadenza.

Il diritto di recesso spetta altresì negli altri casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto.

Il provvedimento di decadenza viene notificato agli interessati con lettera raccomandata AR ed entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento, contro di esso, si rimanda al disposto di cui al successivo Articolo 27.

Resta fermo il diritto dell'Associazione di adire le vie legali nei confronti dell'Associato decaduto per l'ottenimento di quanto dovuto.

Costituiscono motivo di decadenza di diritto il fallimento dell'Associato o l'assoggettamento dell'Associato ad altre procedure concorsuali, la perdita dei requisiti di partecipazione all'Associazione (tra cui la perdita definitiva e/o la rinuncia all'accreditamento o alla abilitazione ministeriale) e la cessazione a seguito di fusione per incorporazione in altro soggetto giuridico.

L'eventuale cambio di denominazione/ragione sociale o la trasformazione dell'Associato, che devono peraltro essere immediatamente comunicati all'Associazione, non estinguono il rapporto associativo

Articolo 9 – Patrimonio e proventi dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione nell'ammontare stabilito dall'Assemblea
- b) dai contributi di ammissione versati dagli Associati;
- c) dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti a tale scopo a suo favore, in quanto accettati;
- d) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- e) dai beni mobili ed immobili dell'Associazione.
- f) f)accettazione del patrimonio devoluto da altre associazioni o enti pubblici/privati.

Gli Associati non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione che è indivisibile. Pertanto, gli Associati che per qualsiasi motivo cessino di far parte dell'Associazione non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quote a valere sul patrimonio medesimo.

I proventi dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalla rendita del suo patrimonio;
- b) dalle quote associative annuali versate dagli Associati, Aggregati e Iscritti;
- c) dagli eventuali contributi degli Associati o di altri per iniziative specifiche, in relazione ad attività compatibili con i fini istituzionali;
- d) dai proventi delle attività culturali e di formazione svolte dall'Associazione.

Durante la vita dell'Associazione, è vietata la distribuzione, anche indiretta di utili o avanzi di

gestione, di fondi o riserve, a meno che tale distribuzione e le relative destinazioni non siano stabilite dalla legge.

Articolo 10 – Esercizio sociale e redazione del bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Per la redazione del bilancio di esercizio e sua approvazione, si applicano le indicazioni riportate nel presente Statuto e nel Regolamento dell'Associazione, oltre le disposizioni di legge. In caso di contrasto si intende che hanno valore le disposizioni di legge.

Articolo 11 – Organi dell'Associazione

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Vicepresidenti
- il Comitato di Presidenza
- il Revisore dei Conti

Sono organi tecnici dell'Associazione le Sezioni Tecniche.

Articolo 12 – Assemblea: costituzione

L'Assemblea è la riunione degli Associati in forma deliberante. Essa si riunisce presso la sede legale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia (ferma restando la possibilità di prevedere lo svolgimento con modalità a distanza, in videoconferenza, o mista). Gli Associati possono parteciparvi tramite i propri legali rappresentanti, oppure tramite persona designata dai propri legali rappresentanti con apposita delega scritta, come previsto all'Art. 18.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i membri del Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti, i membri del Collegio dei Probiviri e il Direttore dell'Associazione.

Articolo 13 – Assemblea: attribuzioni

L'Assemblea:

- A. approva la politica generale dell'Associazione, contribuendo alla formulazione dei relativi indirizzi;
- B. delibera sulle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;
- C. approva il Bilancio consuntivo annuale, quello preventivo e il relativo programma di attività;
- D. ratifica l'importo dei contributi associativi, ai sensi del precedente Articolo 5;
- E. stabilisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo, ai sensi del successivo Articolo 20 e, nel caso in cui in Assemblea si manifesti la candidatura di una lista unitaria che propone Presidente, Vicepresidenti e Consiglieri, l'Assemblea può provvedere all'elezione della lista

proposta. In caso contrario l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti avverrà, come previsto dall'Art. 22 lettere a) e d) nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo da tenersi al termine dell'Assemblea elettiva;

- F. nomina il Revisore dei Conti effettivo ed uno supplente;
- G. nomina i membri del Collegio dei Probiviri;
- H. delibera in materia di costituzione, modifica e soppressione delle Sezioni Tecniche dell'Associazione;
- I. determina i compensi e gli emolumenti da corrispondere ai membri degli Organi associativi ai sensi dell'art. 31;
- J. delibera in ordine all'accettazione di elargizioni, donazioni e lasciti;
- K. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, nonché sulle decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica degli scopi associativi o dei diritti degli Associati;
- L. delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo, provvedendo, se del caso, alla nomina di Commissari liquidatori.

L'Assemblea delibera altresì su qualsiasi altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo e su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 14 - Assemblea: convocazione

L'Assemblea ordinaria è normalmente convocata dal Presidente dell'Associazione. In caso di assenza prolungata o impedimento del Presidente, l'Assemblea viene convocata da un Vicepresidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano di età.

Nei casi di legge e quando, per qualsiasi motivo, non vi provvedano il Presidente, un Vicepresidente o altri aventi titolo, l'Assemblea deve essere convocata dal Revisore dei Conti.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo. Tale termine può essere elevato a 180 (centottanta) giorni in caso di necessità.

Negli altri casi, l'Assemblea è convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo deliberi dandone chiara motivazione scritta. È convocata altresì quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo da tanti Associati che dispongano almeno di un quarto del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati computati ai sensi del successivo Articolo 16.

Nei suddetti casi l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente che deve provvedervi entro e non oltre 15 giorni dalla data di richiesta. Nel caso in cui il Presidente non vi provveda, tale compito dovrà essere espletato da un Vicepresidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano di età.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata **per iscritto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviare a tutti coloro che hanno diritto di intervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione**, precisando la data, l'ora, il luogo della riunione (o le modalità di intervento e di partecipazione in caso di riunione mediante mezzi di telecomunicazione) e gli

argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata a mezzo posta elettronica certificata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Lo svolgimento dell'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) è previsto in presenza. Previa delibera del Consiglio Direttivo, la riunione può svolgersi in modalità a distanza, in videoconferenza, o mista. In questi casi la verifica delle presenze avviene per mezzo di videocamera, o comunque nei modi consentiti dalla legge. La riunione può anche essere videoregistrata. A tutti i partecipanti all'Assemblea deve essere consentito seguire le discussioni ed intervenire in tempo reale alla trattazione.

Articolo 15 – Assemblea: Presidente e Segretario

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, il quale provvede alla redazione del verbale della riunione.

Ove non diversamente disposto, la funzione di Segretario dell'Assemblea è attribuita al Direttore dell'Associazione di cui al successivo Articolo 29, ove nominato.

L'Assemblea può richiedere che la verbalizzazione sia fatta da un Vicepresidente o da un Consigliere. Ove previsto dalla legge, il verbale dovrà essere redatto da Notaio.

Articolo 16 – Assemblea: diritto di intervento e di voto

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti gli Associati in regola con il versamento dei contributi associativi di cui all'Articolo 5.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

Nel caso in cui più Associati costituiscano una aggregazione espressione di un medesimo gruppo economico è previsto un numero massimo di 3 voti.

Articolo 17 – Assemblea: validità e verbalizzazione

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti Associati che dispongano di almeno la metà del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati.

In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Per i casi di cui agli Articoli 33 e 34 del presente Statuto, l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita con la presenza di tanti Associati quanti prescritti negli articoli medesimi.

Nel calcolo delle presenze per la validità dell'Assemblea vengono computati tutti i voti degli Associati presenti o rappresentati per delega.

L'Assemblea delibera con modalità tali da rendere palese l'espressione del voto, ove non

diversamente disposto dal presente Statuto o dal Regolamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, considerando come tali anche quelli per delega.

L'Assemblea chiamata alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'Articolo 13 lettera E) delibera con una maggioranza pari ai due terzi dei presenti, considerando come tali anche quelli per delega, nel caso in cui venga presentata una lista unitaria di candidatura che propone Presidente, Vicepresidenti e Consiglieri; in tutti gli altri casi delibera a maggioranza dei voti dei presenti, considerando come tali anche quelli per delega.

Spetta al Presidente dell'Assemblea stabilire la regolarità della costituzione dell'Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto. Al Presidente dell'Assemblea spetta altresì dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori e proclamare, seduta stante, l'esito delle deliberazioni.

Di ogni riunione di Assemblea viene redatto il Verbale, che va trascritto su apposito libro delle adunanze vidimato inizialmente da Notaio e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa, salvo il caso di cui all'Articolo 19. La trascrizione si applica anche nei casi in cui il Verbale venga redatto tramite atto pubblico.

Per la delibera di cui all'Articolo 13 lettere K) e L) e nei casi prescritti dalla legge, il Verbale viene redatto da Notaio, scelto dal Presidente dell'Associazione.

Articolo 18 – Assemblea: deleghe di rappresentanza

Ogni Associato, purché ne abbia diritto ai sensi del precedente Articolo 16, può farsi rappresentare in Assemblea, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, da altro Associato che abbia diritto di intervento, mediante delega scritta apposta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni Associato non può essere portatore di più di tre deleghe di altri Associati. In altri termini, ogni persona fisica presente in Assemblea non può rappresentare più di quattro associati. Il Direttore dell'Associazione può rappresentare per delega fino a tre associati. Altri dipendenti dell'associazione, al pari di eventuali collaboratori esterni, non possono essere delegati a rappresentare gli Associati.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo può intervenire in Assemblea in rappresentanza di uno o più Associati (fino ad un massimo di tre) solo nel caso in cui egli stesso ricopra la carica di legale rappresentante dell'Associato al quale sia stata conferita apposita delega scritta.

Articolo 19 – Assemblea: deliberazioni per referendum

L'Assemblea può deliberare anche per referendum su questioni ad essa sottoposte dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, che non siano attinenti alle materie di cui all'Articolo 34 del presente Statuto.

Per la validità delle deliberazioni per referendum, è necessario che pervenga il voto di tanti Associati che dispongano di almeno la metà del numero complessivo dei voti spettanti alla totalità degli Associati.

Nelle votazioni per referendum, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti pervenuti, fatto salvo quanto previsto dall'art.33.

Lo spoglio dei voti viene eseguito con l'intervento del Revisore dei Conti o, se necessario, del notaio, che redigerà il Verbale delle relative operazioni, da trasciversi su apposito Libro e sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal Revisore dei Conti.

Articolo 20 – Consiglio Direttivo: costituzione

Il Consiglio Direttivo è l'organo attraverso il quale gli Associati, esprimono la partecipazione al governo dell'Associazione sul piano, sia politico/strategico, sia gestionale/amministrativo.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea, ai sensi dell'Articolo 13 lettera e), con la procedura prevista dal Regolamento Associativo, di cui all'Articolo 32, fra i soggetti proposti dagli Associati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Articolo 31.

Decade dalla carica il componente del Consiglio Direttivo ove, per qualsiasi causa, l'Associato al quale esso risulta collegato ai sensi dell'Articolo 31 cessa di far parte dell'Associazione oppure nel caso in cui il componente del Consiglio Direttivo perda definitivamente la funzione da esso ricoperta nell'ambito dell'Associato.

Il Consiglio Direttivo si intende decaduto quando venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo intervengono, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti ed il Direttore dell'Associazione, ove nominato.

A tali riunioni possono altresì intervenire, su invito del Presidente dell'Associazione, e accettazione del Consiglio Direttivo, rappresentanti degli Associati, personale della struttura dell'Associazione ed esperti e consulenti chiamati a fornire informazioni al Consiglio medesimo relativamente agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 ad un massimo di 16 (sedici) membri, in rappresentanza equilibrata dei raggruppamenti (Sezioni Tecniche), di cui all'Articolo 3 del presente Statuto.

Poiché si riconosce il contributo essenziale di ciascuna dimensione di Associato, il Consiglio Direttivo sarà composto dai Presidenti delle Sezioni Tecniche e da ciascuna Sezione Tecnica con un massimo di tre rappresentanti, uno per ciascuna dimensione di Associato.

Ogni Sezione Tecnica potrà esprimere al massimo 4 (quattro) rappresentanti.

Pur essendo la composizione del Consiglio Direttivo subordinata alla spontanea candidatura dei rappresentanti degli Associati, si auspica che il concetto di parità di genere tra i Consiglieri sia perseguito.

Articolo 21 – Consiglio Direttivo: durata e sostituzioni

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per il periodo di 3 (tre) esercizi, salvo diversa indicazione deliberata dall'Assemblea e, sono rieleggibili per un massimo di tre trienni consecutivi,

e scadono in occasione dell'assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio del triennio.

La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato costituito.

In caso di impedimento, dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo può cooptare dei sostituti, rispettando la composizione di cui al precedente Articolo 20, la cui nomina deve essere sottoposta all'Assemblea per la relativa ratifica.

Un Consigliere eletto nel corso del triennio cessa unitamente agli altri in carica.

Articolo 22 – Consiglio Direttivo: attribuzioni

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione;
- b) elegge tra i suoi componenti il Tesoriere
- c) determina le direttive per l'attività e il funzionamento dell'Associazione, esercitando potere in ordine alla gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa e del suo patrimonio, emanando, ove necessario, appositi regolamenti e disposizioni, e fatte salve le funzioni esplicitamente attribuite dal presente Statuto ad altri Organi associativi;
- d) nomina i Consiglieri che assumeranno la carica di Presidenti di Sezioni Tecniche e che svolgeranno anche il ruolo di Vicepresidenti dell'Associazione;
- e) redige e delibera sulle proposte di bilancio consuntivo e preventivo da presentare annualmente all'Assemblea;
- f) approva, al termine di ogni esercizio, una relazione da sottoporre all'Assemblea sull'attività svolta e sul programma futuro di attività;
- g) decide sull'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione;
- h) delibera la costituzione di Gruppi Specialistici, quali sottocategorie delle Sezioni Tecniche di cui all'Articolo 3 del presente Statuto;
- i) stabilisce i contributi associativi, in vista della successiva ratifica assembleare, ai sensi del precedente Articolo 5;
- j) delibera in materia di ammonizioni scritte, sospensione dalla condizione di Associato ed esclusione degli Associati, ai sensi del precedente Articolo 7;
- l) predispone ed approva il Regolamento Associativo di cui al successivo Articolo 32;
- m) approva il Codice Etico dell'Associazione, il Regolamento per l'uso del marchio dell'Associazione ed ogni altra disposizione regolamentare utile al perseguimento dei fini associativi;
- n) nomina e revoca il Direttore dell'Associazione di cui al successivo Articolo 29, stabilendone le responsabilità, i compiti e l'emolumento. Delibera l'assunzione ed il licenziamento di personale dirigente e/o il passaggio alla qualifica dirigenziale di personale già in servizio. Delibera la pianta organica del personale non dirigente;

- o) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso conferite dal presente Statuto e delibera in merito a tutte le iniziative che ritiene idonee al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 23 – Consiglio Direttivo: convocazione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione da inviare personalmente a ciascun Consigliere e a tutti gli aventi diritto di intervento, almeno dieci giorni prima della riunione. Tale periodo può essere ridotto a cinque giorni in casi di urgenza.

L'avviso di convocazione – che può essere trasmesso a mezzo posta elettronica con richiesta di conferma di ricezione, in mancanza della quale si provvederà all'invio con mezzi che ne attestino l'avvenuta ricezione – deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione (o le modalità di intervento e di partecipazione in caso di riunione mediante mezzi di telecomunicazione) e l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono previste in presenza. Possono svolgersi anche in modalità a distanza, in videoconferenza o teleconferenza o mista. In questi casi l'identificazione avviene per mezzo di videocamera, o comunque nei modi consentiti dalla legge. La riunione può anche essere videoregistrata. A tutti i partecipanti al Consiglio Direttivo deve essere consentito seguire le discussioni ed intervenire in tempo reale alla trattazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci ai sensi del successivo Articolo 24 e sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei membri in carica (arrotondando all'intero superiore se numero frazionario).

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Salvo che diversamente disposto dal Presidente, le funzioni di Segretario del Consiglio sono attribuite al Direttore dell'Associazione, ove nominato.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto il Verbale che va trascritto su apposito libro, vidimato inizialmente da Notaio, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Articolo 24 – Presidente, Vicepresidenti, Comitato di Presidenza

Presidente:

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e scade unitamente al Consiglio di cui è membro.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente:

- a) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, al coordinamento dell'attività dell'Associazione.

- b) In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella prima riunione utile. In caso di difficoltà di convocazione, qualora dovessero essere adottate deliberazioni aventi carattere d'urgenza, il Presidente potrà invitare i singoli componenti del Consiglio Direttivo ad esprimere il loro parere per corrispondenza anche in forma elettronica (e-mail);
- c) adotta, ai sensi dell'Articolo 7, su proposta del Consiglio Direttivo, provvedimenti sanzionatori nei confronti degli Associati inadempienti;
- d) Può conferire incarichi su specifiche tematiche ai componenti del Consiglio Direttivo e può, inoltre, delegare ai Vicepresidenti o ai componenti il Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcuni dei suoi poteri, e assegnare specifiche procure per il compimento di singoli atti nell'ambito della ordinaria attività.
- e) esercita tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento Associativo o che gli vengano conferite dall'Assemblea e che non siano di competenza di altri Organi associativi.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, il Consiglio provvede entro un mese alla cooptazione di un nuovo Consigliere e alla nuova elezione del Presidente. Alla prima Assemblea utile si provvede alla ratifica del Consigliere cooptato.

Vicepresidenti

I Vicepresidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

Il Presidente può indicare un Vicepresidente Vicario. In alternativa, il Vicepresidente più anziano di età sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente.

I Vicepresidenti durano in carica 3 (tre) anni e scadono unitamente al Consiglio di cui sono membri

Venendo a mancare uno o più Vicepresidenti, il Consiglio provvede, entro un mese, all'elezione del(dei) nuovo(i) Vicepresidente(i) che sarà(saranno) scelto(i) tra i componenti del Consiglio Direttivo in carica.

I Vicepresidenti subentrati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio

Presidenti di Sezione Tecnica

Laddove il Presidente di una Sezione Tecnica dovesse rendersi indisponibile, il Consiglio Direttivo provvede ad identificare un sostituto tra i consiglieri in carica, ovvero cooptando membri della stessa Sezione Tecnica che dovranno essere confermati e ratificati come Consiglieri nel corso della prima Assemblea utile.

I Presidenti della Sezione Tecnica subentrati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

Comitato di Presidenza

Nell'assolvimento dei suoi compiti, il Presidente si può avvalere del supporto di un Comitato

ristretto (Comitato di Presidenza) composto dai Vicepresidenti e, se necessario, fino a tre membri del Consiglio Direttivo. Al Comitato di Presidenza possono essere invitati il Direttore dell'Associazione e l'ex-Presidente. Il Comitato di Presidenza è organo consultivo, all'interno del quale non sono previste votazioni.

Articolo 25 – Attribuzione di poteri

Il Presidente, come riportato all'Articolo 24 a), ha la legale rappresentanza dell'Associazione, nei confronti degli Associati e di terzi, anche in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente la legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Vicepresidente più anziano di età.

Articolo 26 – Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti effettivo ed uno supplente sono nominati dall'Assemblea e durano in carica tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato ed è revocabile dall'Assemblea in qualsiasi momento.

L'incarico deve essere affidato a persona fisica o giuridica di provata competenza, scelta tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, estranea agli Associati.

Il Revisore dei Conti ha accesso e potere di controllo su tutta la documentazione contabile, vigila sulla gestione economica e finanziaria e deve presentare all'Assemblea una propria relazione sui bilanci consuntivi. Esso inoltre assolve tutti i compiti previsti dal Codice civile per i Collegi Sindacali.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Revisore effettivo, a questi subentra, a tutti gli effetti, il Revisore supplente.

Articolo 27 – Collegio dei Probiviri

L'assemblea può deliberare la nomina del Collegio dei Probiviri che è composto da almeno tre membri, eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Del Collegio dei Probiviri non possono far parte i dipendenti dell'Associazione e quanti ricoprono cariche elettive all'interno dell'Associazione stessa.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni in merito ai provvedimenti sanzionatori di decadenza, di sospensione o esclusione di cui agli articoli 7 e 8 del presente Statuto. I ricorsi non sospendono provvedimenti sanzionatori.

In tali casi:

- a) Il Collegio dei Probiviri si riserverà il diritto di giudicare su base documentale o di interpellare l'Associato trasgressore e/o il Presidente, e/o i Consiglieri e/o persone comunque in grado di chiarire i fatti.
- b) Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri esprima parere conforme alla decisione del Consiglio Direttivo, la decisione di decadenza, sospensione o esclusione dell'Associato viene

confermata.

- c) Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri si pronunci per una revisione del caso, documentandone le ragioni, il Presidente procederà alla convocazione, entro 15 giorni, di un Consiglio Direttivo al cui Ordine del Giorno ci sarà la revisione della decisione di decadenza, sospensione o esclusione dell'Associato. In tale occasione il Presidente inviterà eventuali Consiglieri rappresentanti organismi in diretta competizione con l'Associato trasgressore, a giudizio del Presidente stesso, ad astenersi dal partecipare al voto.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia altresì sulle controversie che possono insorgere tra gli Associati e tra gli Associati e l'Associazione e i suoi Organi, e tra gli Organi dell'Associazione, per le quali non sia stato possibile addivenire ad una composizione bonaria.

Spettano parimenti al Collegio dei Probiviri l'interpretazione del presente Statuto e di ogni altra norma regolamentare dell'Associazione.

Le pronunce del Collegio dei Probiviri non assumono la valenza di un lodo arbitrale. Resta pertanto impregiudicata la possibilità per gli interessati di ricorrere ai mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

Articolo 28 – Sezioni Tecniche

- a) Le **Sezioni Tecniche** sono organi tecnici dell'Associazione in cui sono raggruppati gli Associati in funzione della tipologia delle attività di valutazione della conformità da essi svolte, come specificato all'Articolo 3 del presente Statuto.

Le Sezioni Tecniche hanno per oggetto lo studio delle materie tecniche di interesse per le diverse tipologie di attività (sul piano conoscitivo, metodologico e normativo) e l'analisi e risoluzione delle problematiche ad esse afferenti. Le finalità del lavoro delle Sezioni Tecniche sono quelle di tutela degli specifici interessi professionali delle sottocategorie rappresentate, di miglioramento della qualità ed efficacia dei servizi forniti.

Ciascun Associato ha diritto a designare un proprio rappresentante in ciascuna delle Sezioni Tecniche a cui aderisce.

L'attività di ciascuna Sezione Tecnica è coordinata da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri eletti in rappresentanza degli Associati. Il Presidente di Sezione è assistito e da un Segretario, nominato dai membri della Sezione all'atto del relativo insediamento. La durata del mandato di Presidente, e Segretario di Sezione coincide con la durata del mandato del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le Sezioni Tecniche non hanno personalità giuridica autonoma, distinta dall'Associazione, ma organizzano autonomamente i propri lavori sotto il coordinamento del Presidente di Sezione che ne riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo.

- b) Dal punto di vista operativo – in termini di esecuzione di studi, redazione di documenti, elaborazione di proposte, organizzazione di iniziative tecnico-culturali, ecc. – le Sezioni Tecniche possono operare anche tramite **Gruppi Specialistici**. Oltre che agli Associati, la partecipazione a tali Gruppi è aperta agli Associati Aggregati e agli Associati di Diritto, nonché, ove richiesto, ad esperti esterni, su autorizzazione del Presidente dell'Associazione.

Ciascun Associato ha diritto a designare uno o più suoi rappresentanti nei suddetti Gruppi Specialistici.

Al coordinamento delle attività di ciascun Gruppo è preposto un Coordinatore assistito da un Segretario eventuale, entrambi nominati dal Gruppo all'atto del suo insediamento.

Le funzioni di Presidente e Segretario di Sezione possono essere svolte rispettivamente da un Coordinatore e Segretario di Gruppo ove esistente.

Le modalità di funzionamento delle Sezioni Tecniche e relativi Gruppi sono stabilite dal Regolamento Associativo di cui al successivo Articolo 32.

Articolo 29 – Direttore

Il Direttore dell'Associazione, ove nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente Articolo 22, lettera n), con apposita delibera assume l'incarico di gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione, esercitando le funzioni che gli sono state affidate dal Consiglio Direttivo o direttamente dal Presidente.

Partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea e alle riunioni degli organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione.

Il ruolo non ha poteri di rappresentanza dell'Associazione, se non direttamente delegato dal Presidente.

Articolo 30 – Personale

L'organico del personale dell'Associazione, il suo rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento economico e di quiescenza, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente ed in conformità con le vigenti disposizioni in materia.

Articolo 31 – Disposizioni generali sulle cariche

La carica di Consigliere dell'Associazione è riservata a persone che rappresentino l'Associato in quanto dello stesso sono: Titolari, Amministratori con legale rappresentanza, Direttori, ovvero funzionari dell'Associato con delega scritta rilasciata dal Legale Rappresentante.

I rappresentanti di cui sopra decadono automaticamente dalla carica quando venga meno la funzione da essi ricoperta nell'ambito dell'Associato, ovvero venga comunicato che questi non faccia più parte dell'Associazione.

Non possono rivestire cariche associative o, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'Articolo 2382 del Codice civile.

Le cariche di Revisore dei Conti e Proboviro sono incompatibili con ogni altra carica associativa.

Le cariche associative sono gratuite, salvo quelle riferibili al Presidente (a meno di espressa rinuncia) ed al Revisore dei Conti. Ai componenti degli organi sociali a cui siano stati formalmente assegnati incarichi o conferite deleghe dal Consiglio Direttivo dell'Associazione spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico ed espletamento della delega.

Articolo 32 – Regolamento Associativo

L'applicazione del presente Statuto può essere disciplinata da apposito Regolamento Associativo approvato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme del Presente Statuto.

Il Regolamento Associativo può stabilire altresì gli indirizzi e i criteri per l'efficace organizzazione ed il buon funzionamento dell'Associazione da adottare nel perseguimento degli scopi associativi di cui all'Articolo 2.

Articolo 33 – Modifiche di Statuto

Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti proposte di modifiche al presente Statuto devono essere adottate con voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno due terzi del numero complessivo dei voti spettanti a tutti gli Associati.

A tutti gli Associati che dissentano dalle modificazioni apportate spetta il diritto di recesso ai sensi del precedente Articolo 8.

Articolo 34 – Scioglimento dell'Associazione

Le proposte di scioglimento dell'Associazione saranno prese in considerazione dall'Assemblea se siano deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta di voti o se siano presentate per iscritto da tanti Associati che rappresentino almeno un terzo del totale dei voti spettanti ai suddetti Associati.

L'Assemblea – da convocarsi con lettera raccomandata AR o PEC – delibera lo scioglimento con la maggioranza dei tre quarti del numero complessivo dei voti spettanti a tutti gli Associati.

Deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea procederà immediatamente alla nomina di uno o più Commissari liquidatori, sempre con la maggioranza di cui sopra, determinandone i poteri ed i compensi e definendo i criteri di destinazione del residuo patrimonio associativo, in conformità a quanto stabilito dalla legge.

Articolo 35 – Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice civile ed alle leggi vigenti in materia.